

TRIBUNALE DI BOLOGNA

Sez. Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c. e ss.

con istanza per la determinazione delle modalità

della notificazione ex art. 151 c.p.c.

Per la Prof.ssa **Miceli Daniela**, CF: MCLDNL85E56E573M, nata a Licata in data 16/05/1985 ed ivi res.te nella Via Dessié n.1, elettivamente domiciliata in Licata, Via Agrigento n.1 presso l'Avv. Salvatore Graci (CF: GRCSV84L03E573T) del Foro di Agrigento, che la rappresenta e difende giusta procura in calce ed in separato foglio al presente atto in originale (*Si dichiara espressamente ai fini e per gli effetti degli artt. 133, 134 e 136, comma 3, c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria al seguente numero di tel./fax: 0922771305 e al seguente indirizzo di posta elettronica gracisalvatore@avvocatiagrigento.it*);- ricorrente -

Contro

- **Ministero dell'Istruzione**, Cf: 80185250588, in persona del Ministro "pro tempore", con sede in Roma Viale Trastevere n.76/a, domiciliato "ex lege" presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Bologna, Via A. Testoni, 6 - C.A.P. 40123 - Pec: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it;
- **USR per l'Emilia Romagna - Ufficio V - Ambito per la Provincia di Bologna**, Cf: 80071250379, in persona del Dirigente "pro tempore", con sede in Via de' Castagnoli, 1 40126 Bologna, domiciliato "ex lege" presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Bologna, Via A. Testoni, 6 - C.A.P. 40123 - Pec: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it;

- resistenti-

E contro

i docenti iscritti nella I Fascia delle G.P.S. sostegno pleno iure e, contestualmente, nella II fascia con punteggio superiore e III fascia delle graduatorie degli Istituti dell'Ambito



Territoriale della Provincia di Bologna, valide per il biennio 2022/2024, che sarebbero scavalcati in graduatoria dalla ricorrente, ovvero dei docenti già nominati ai sensi dell'art. 5 ter del D.L. 228/2021, dalle GPS di 1 fascia per la classe di concorso ADMM in posizione successiva a quella dell'odierna ricorrente (Posizione n.123), ovvero tutti i docenti posti in graduatoria dal numero 125 al numero 199;

- *controinteressati*-

Per la declaratoria del diritto della ricorrente abilitata all'estero sul sostegno già inserita in prima fascia GPS con riserva (in attesa del richiesto riconoscimento del titolo estero) a stipulare contratti a tempo determinato e ad ottenere la nomina da GPS 1 fascia sostegno finalizzate al ruolo ai sensi dell'articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 in base alla posizione occupata nella GPS sostegno e nelle rispettive graduatorie di II Fascia d'Istituto della provincia di Bologna, c.c. ADMM ed ADSS, valida per gli aa. ss. 2022-23 e 2023-24, con conseguente condanna delle amministrazioni resistenti all'adozione dei conseguenti provvedimenti;

previa eventuale disapplicazione

dell'O.M. n. 112/2022 recante "Procedura di aggiornamento delle Graduatorie Provinciali e di Istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della L. 3 Maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo" e normativa correlata laddove lesiva della posizione di parte ricorrente; – in particolare- art. 7 lett e) ove prevede che **"l'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto"**, nonché in ogni parte incompatibile con il diritto all'efficacia giuridica, in ordine al conferimento di nomine a termine e/o a tempo indeterminato, dell'iscrizione nella GPS sostegno I Fascia in virtù di titolo estero in attesa del riconoscimento

e

del Decreto m_pi.AOOUSPAG.REGISTRO.UFFICIALE.U.0011176.23-08-2022.h.15:529 l'U.S.R. Emilia Romagna – Ufficio V – Ambito per la Provincia di Bologna nella parte in cui vengono assegnate le nomine ai sensi dell'art. 5 ter del D.L. 228/2021, ai docenti



collocati nelle GPS di 1 fascia per la classe di concorso ADMM in posizione successiva a quella dell'odierna ricorrente (Posizione n.123), ovvero tutti i docenti posti in graduatoria dal numero 125 al numero 199 e di ogni atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infra-procedimentale, e comunque connesso (**All. n.1 e 2**)

IN FATTO

1. In data 14/01/2022 la ricorrente conseguiva il titolo di formazione professionale abilitante per l'insegnamento presso l'Università della Romania "*Universitea Dimitrie Cantemir, Str. Bodoni Sandor nr. 3-5*", dopo la durata legale della formazione di anni uno;
2. In data 16/02/2022 la ricorrente presentava al Ministero dell'Istruzione, (di seguito anche "M.I."), domanda n.14541 (**All. n.3**) ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, lett f, del D.Lgs n. 206/2007, dopo aver conseguito il suesposto titolo abilitante, la domanda volta al riconoscimento del titolo di formazione professionale abilitante conseguito in Romania per le classi di concorso ADMM (Sostegno Scuole Secondarie di I grado) e ADSS (Sostegno Scuole Secondarie di II grado) corredato di tutta la documentazione atta a dimostrare il rispetto di tale percorso abilitante;
3. In data 11/03/2022 l'amministrazione resistente assegnava alla domanda "de qua" protocollo n.6096; (**All. n.4**)
4. A tutt'oggi il Ministero dell'Istruzione non ha provveduto ad adottare nessun provvedimento;
5. Che in data 22/07/2022 l'odierna ricorrente ha depositato ricorso ex art. 117 del D.Lgs. 12 luglio 2010 n. 104 avverso silenzio illegittimamente serbato alla Domanda n.14541 presentata in data 16/02/2022 – Prot. 6096 del 11/03/2022 volta al riconoscimento in Italia della formazione professionale ottenuta in Romania per le classi di concorso ADMM (Sostegno Scuole Secondarie di I grado) e ADSS (Sostegno Scuole Secondarie di II grado); (**All. n.5**)



6. Che la detta causa pendente dinnanzi al TAR Lazio veniva iscritta al ruolo generale n.8749/2022 ed è tutto oggi in attesa di fissazione di udienza; (All. n.5)
7. Che con provvedimento m_pi.AOOUSPAG.REGISTRO.UFFICIALE.U.0010011.02-08-2022.h.10:06 l'U.S.R. Emilia Romagna – Ufficio V – Ambito per la Provincia di Bologna disponeva la pubblicazione, ai sensi e per gli effetti di cui in premessa, delle rettifiche graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della provincia di Bologna (già pubblicate in data - posto comune e sostegno - del personale docente della scuola primaria, della scuola dell'infanzia, della scuola secondaria di I e II grado e personale educativo valevoli per l'a.s. 2022/2023; (All. n.6, 7 e 8)
8. Che per l'effetto la Prof.ssa Miceli veniva collocata nelle GPS di 1 fascia per la classe di concorso ADMM (Sostegno Scuole Secondarie di I grado) alla posizione n.123 con riserva (All. n.7) e nelle GPS di 1 fascia per la classe di concorso ADSS (Sostegno Scuole Secondarie di II grado) alla posizione n.174 con riserva (All. n.8) (rileva che a seguito delle successive pubblicazioni delle rettifiche delle GPS le dette posizioni restavano invariate);
9. Che con la domanda m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.8700396.12-08-2022 l'odierna ricorrente inoltrava richiesta di attribuzione agli incarichi a tempo determinato di cui al comma 4 art. 2 dell'O.M. n. 112 del 06/05/2022 per l'anno scolastico 2022/23 per le classi di concorso in cui era inserita; (All. n.9)
10. Che essendo l'odierna ricorrente inserita con riserva nelle GPS di 1 fascia per le classi di concorso ADMM e ADSS il sistema informatico SIDI (unico modo di presentazione della domanda) NON LE PERMETTEVA DI INOLTRARE LA STESSA DOMANDA anche ai sensi dell'art 5 ter del D.L. 228/2021;
11. Che con Decreto m_pi.AOOUSPAG.REGISTRO.UFFICIALE.U.0011176.23-08-2022.h.15:529 l'U.S.R. Emilia Romagna – Ufficio V – Ambito per la Provincia di Bologna pubblicava i bollettini di nomina relativi agli esiti della procedura straordinaria in attuazione dell'art. 5 ter del D.L. 228/2021; (All. nn.1 e 2)
12. Che a seguito delle dette pubblicazioni delle nomine ai sensi dell'art. 5 ter del D.L. 228/2021, l'odierna ricorrente pur trovandosi in posizione utile non



otteneva alcuna nomina, venendo invece nominati un gran numero di docenti (BEN 39) invero in collocati nelle GPS di 1 fascia per la classe di concorso ADMM in posizione successiva alla sua, ovvero tutti i docenti posti in graduatoria dal numero 125 al numero 199 (All. nn.1 e 2)

13. che la normativa in Romania consente agli studenti universitari di conseguire l'abilitazione all'insegnamento sia durante il normale corso di laurea, oppure in seguito al conseguimento del diploma di laurea come accade nella fattispecie de qua.

14. che l'odierna ricorrente avendo completato il predetto percorso ed avendo ottenuto il rilascio dalla Universitatea "Dimitrie Cantemir" di Tirgu-Mures (Romania) del certificato di abilitazione, "*Adeverinta*", in data 14/01/2022 (durata della formazione di anni uno e dopo aver superato l'Esame di certificazione delle competenze professionali del Programma Postuniversitario di Formazione e Sviluppo Professionale Continuo, "*Formazione degli insegnamenti itineranti e di sostegno per l'inclusione sociale ed educativa delle persone con bisogni educazionali speciali*"), **risulta, dunque, in possesso dei requisiti per ottenere il decreto di riconoscimento in Italia dell'abilitazione conseguita all'estero sulla base della Direttiva europea 2005/36/CE.**

15. che in Romania il diritto di insegnare nell'insegnamento pre-universitario è condizionato dal completamento di un programma di formazione psicopedagogica nella specializzazione ottenuta attraverso il titolo di studio, il possesso dell'attestato/certificato di completamento della preparazione psicopedagogica condizione necessaria per ottenere lo statuto di quadro didattico, ma non sufficiente, **essendo primordiale il conseguimento degli studi post-liceali o universitari.**

16. Il suesposto attestato di conformità degli studi secondo quanto previsto dalla Direttiva 2005/CE riguardante il riconoscimento delle qualifiche professionali per i cittadini che hanno studiato in Romania, al fine di svolgere



l'attività didattica all'estero si rilascia al richiedente solo se ha completato in Romania, sia gli studi liceali che quelli universitari.

17. In Romania, secondo quanto previsto dalla Legge dell'educazione nazionale nr. 1/2011 con le modifiche e completamenti ulteriori, lo stato garantisce il diritto all'educazione nazionale nr. 1/2011 con le modifiche e complementi ulteriori, **lo stato garantisce il diritto all'educazione a tutti gli studenti con bisogni educativi speciali, insegnamento speciale e speciale integrato, essendo parte componente del sistema nazionale di insegnamento pre-universitario;**

18. Che la ratio insita nell'istituto dell'ammissione ad una graduatoria con riserva va individuata nell'esigenza di salvaguardare la posizione soggettiva del concorrente ammesso e dunque deve esplicitare di regola effetti in tutte le fasi procedimentali, comprese quelle finalizzate alla chiamata in servizio (cfr. Tar Lazio n. 3400/2019);

19. che l'ordinanza 112/2022 nella parte in cui dispone che "l'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto" reca, nelle more della decisione di merito, un pregiudizio grave e irreparabile alle aspettative dei ricorrenti, che non possono essere chiamati a svolgere attività lavorativa

20. **Che illegittima appare pertanto la mancata nomina dell'odierna ricorrente per la classe di concorso ADMM ai sensi dell'art. 5 ter del D.L. 228/2021 per l'anno scolastico 2022/2023;**

21. **Che illegittima appare per l'effetto l'esclusione della odierna ricorrente dalla procedura straordinaria di assunzione ai sensi dell'art. 5 ter del D.L. 228/2021 per l'anno scolastico 2022/2023 a seguito della inerzia dell'odierna amministrazione,** la quale VOLONTARIAMENTE DECIDE DI NON PRONUNCIARSI SULLA ISTANZA DELLA ODIERNA RICORRENTE, nonostante la sia effettivamente in possesso di tutta la documentazione relativa al riconoscimento del titolo di formazione professionale abilitante conseguito in



Romania per le classi di concorso ADMM (Sostegno Scuole Secondarie di I grado) e ADSS (Sostegno Scuole Secondarie di II grado);

22. Che indiscusso appare pertanto il diritto della odierna ricorrente a stipulare contratti a tempo determinato e ad ottenere la nomina da GPS 1 fascia sostegno finalizzate al ruolo ai sensi dell'articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 di cui al Decreto m. pi.AOOUSPAG.REGISTRO.UFFICIALE.U.0011176.23-08-2022.h.15:529 l'U.S.R. Emilia Romagna – Ufficio V – Ambito per la Provincia di Bologna in base alla posizione occupata nella GPS sostegno ADMM e nelle rispettive graduatorie di II Fascia d'Istituto della provincia di Bologna, c.c. ADMM ed ADSS, valida per gli aa. ss. 2022-23 e 2023-24.

IN DIRITTO

1. Sul diritto alla contrattazione in favore della odierna ricorrente che ha conseguito il titolo di specializzazione in Romania. Sulla illegittimità dell'O.M.112/2022 e del decreto di aggiornamento delle GPS. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 e 97 Cost.

L'odierna ricorrente, pur avendo riconosciuto il titolo all'inserimento in graduatoria nella I fascia da riservista, in base alla norma regolamentare posta dall'OM 112 del 06.05.22, non può di fatto essere chiamata per incarichi contrattuali in base alle graduatorie delle fasce riservate ai docenti abilitati: ciò configura un'incomprensibile disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione.

La Prof.ssa Miceli chiede dunque, con il presente ricorso, il riconoscimento pieno e non formale del diritto all'inclusione nella graduatoria di prima fascia con riserva, ovvero comprensivo della chiamata contrattuale, alla luce della totale irragionevolezza del sistema di reclutamento rivolto al personale docente e posto in essere dall'Amministrazione resistente che, da un lato, consente l'inclusione nelle graduatorie di prima fascia per i docenti specializzati al sostegno/abilitati pur con titolo estero in attesa di scioglimento di riserva sull'equiparazione,



dall'altro nega che tale diritto abbia una valenza pratica, in quanto la negazione del diritto di chiamata rende del tutto inutiliter data l'inclusione in I fascia (che non sarà produttiva né di reddito, né di punteggio, perdendo altresì qualsivoglia rilievo anche la valenza stessa della riserva).

Il Ministero dell'Istruzione, mediante l'adozione dell'Ordinanza Ministeriale, ha di fatto escluso la ricorrente dalla possibilità di poter essere destinataria di contratti di lavoro e dare una connotazione sostanziale all'inserimento nella I Fascia delle GPS ed alla funzione cautelare della riserva.

Di fatto, ad oggi, l'inclusione dei riservisti titolari di specializzazione sostegno/abilitazione estera conseguita entro il 20 Luglio si trovano nella medesima posizione giuridica dei NON INCLUSI in tale fascia!!

Non conseguono alcun effetto pratico dalla loro inclusione!

Al comma 4 dell'articolo 7 della suddetta O.M. 112/2022 si legge, infatti, quanto segue: *'Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto; in attesa dello scioglimento della riserva, l'aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure'.*

La previsione è assolutamente illegittima in quanto contraria ai principi già consolidati e più volte enunciati anche dalla giurisprudenza amministrativa in relazione all'inserimento con riserva in graduatoria.

La disposizione, inoltre, è discriminatoria rispetto a coloro che sono già inseriti in GPS ed hanno potuto espletare servizio in virtù dell'inserimento con riserva nei precedenti anni scolastici (cfr. OM 60/2020), maturando finanche il diritto all'assunzione in ruolo!



La previsione, infatti, priva di concreta efficacia l'inserimento con riserva nelle GPS di coloro che hanno conseguito il titolo all'estero entro la data del 20 Luglio, considerando i lunghi tempi di definizione dei procedimenti di riconoscimento dei titoli e l'assoluta incertezza che a tutt'oggi caratterizza la disciplina applicabile ai titoli di sostegno ed a dispetto, peraltro, della grande necessità di docenti abilitati al sostegno.

Tuttavia, se l'iscrizione nella graduatoria avesse il solo fine di cristallizzare in maniera formale la posizione della ricorrente, consentendo frattanto l'attribuzione ad altri soggetti peggio gradati dei posti frattanto vacanti, non avrebbe senso alcuno, in quanto non preserverebbe in alcun modo la loro posizione sino allo scioglimento della riserva.

Attualmente, sull'illegittimità dell'O.M. 112/22 si è pronunciato in sede cautelare il Tar Lazio, interrogato sulla doglianza posta quale istanza di annullamento dell'OM 112/22, così statuendo: **"ritenuto dunque che l'ammissione con riserva possa interinalmente consentire, se sussistono gli altri presupposti normativi, la stipula di contratti e che la domanda cautelare debba essere accolta nei termini indicati"** (All. n.10 Ord. cautelare n. 04094/2022 Tar Lazio).

Del resto, circa la ratio sottesa all'iscrizione con riserva, più volte la giustizia – interrogata sulle riserve in sede cautelari su fattispecie analoghe – si è espressa nel senso di ritenere che la stessa *"deve essere inteso[a] nel senso che l'inserimento stesso è subordinato alla condizione risolutiva del rigetto, da parte del Tribunale, del ricorso nel merito. Non invece, come sostenuto dal Ministero, nel senso che l'iscrizione con riserva, ancorché in una posizione utile per la nomina, inibisce il conseguimento di quest'ultima, Se così fosse, del resto, il provvedimento cautelare verrebbe privato della sua utilità, posto che l'interessato, a questo punto, non otterrebbe la nomina e quindi proprio il risultato sostanziale auspicato e giurisdizionalmente perseguito (anche in via cautelare)"*.

Di modo che l'ammissione con riserva debba essere intesa *"nella pienezza della sua effettività, senza cui la tutela cautelare sarebbe nullificata nella sua funzione costituzionale"*



garantita dall'art. 24 Cost., ritenuto che un'esecuzione puramente formale, che non implichi l'attribuzione di un'effettiva posizione utile in graduatoria, allo specifico scopo di salvaguardare la concreta possibilità di scegliere la sede in base alla posizione ed al punteggio maturati in virtù del titolo abilitativo riconosciuto e di ogni altro titolo, risulti in una inottemperanza totalmente elusiva del decisum cautelare, determinando un vulnus di estrema gravità ed urgenza, stanti le circostanze esposte nell'istanza in esame".

E così il Tar Lazio con ordinanza n. 3400 /2019 ha condiviso l'orientamento per il quale: **"l'ammissione con riserva debba perdurare e riverberarsi anche nel segmento procedimentale successivo all'espletamento della procedura concorsuale e costituito dalla immissione in ruolo ed altresì nella stessa conseguente fase negoziale della stipula del contratto di lavoro, dovendo pertanto la riserva accompagnare la "carriera" del titolare di essa fino a quando non venga definitivamente sciolta".**

In fattispecie analoga, in disquisizione della pienezza del diritto alla chiamata contrattuale in presenza di inserimento in graduatoria con riserva, **il Tar Reggio Calabria sull'annullamento previa sospensiva dell'art. 3 del decreto n° 6799 del 27 agosto 2020, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria-AT di Reggio Calabria decreto n.6799: "Ritenuto che le censure sollevate avverso il suddetto provvedimento, nella parte in cui dispone l'accantonamento dei posti in luogo della immissione in ruolo con riserva dei ricorrenti, appaiono prima facie fondati, dovendo condividersi l'orientamento secondo il quale l'ammissione con riserva ad una procedura concorsuale debba perdurare e riverberarsi anche nel segmento procedimentale successivo all'espletamento della procedura concorsuale costituito dalla immissione in ruolo, ed altresì nella conseguente fase negoziale della stipula del contratto di lavoro, dovendo la riserva accompagnare la "carriera" del suo titolare fino al momento in cui non venga definitivamente sciolta della decisione di inserire i ricorrenti in una apposita graduatoria (TAR Lazio, Roma, sez. III bis, sentenza n. 10839/2020 che richiama in motivazione TAR Lazio, Roma sez. III bis, sentenza n. 3400/2019); Ritenuto, pertanto, che la domanda debba essere accolta e che, per l'effetto, debba disporsi la sospensione del provvedimento impugnato e la conseguente**



immissione in ruolo con riserva della ricorrente fatta salva per l'amministrazione la necessità di stipulare sotto condizione risolutiva il contratto di lavoro dei docenti, per il caso in cui la ripetuta riserva dovesse essere sciolta negativamente; Ritenuto che ai suddetti adempimenti il Ministero resistente dovrà provvedere entro il termine di giorni 20 dalla comunicazione della presente ordinanza".

Di modo che le illegittime previsioni dell'O.M. 112/22 citata si pongono altresì in aperto contrasto con le disposizioni di rango superiore di cui alla legge 107/2015 c.d. "buona scuola" laddove, con l'art. 1 comma 110 di riforma dell'accesso alla professione di docente, si è stabilito che l'abilitazione all'insegnamento rappresenta titolo di accesso per i futuri concorsi previsti e delineati poi dal D.l.vo 59/2017.

Più precisamente l'art. 1 comma 110 della legge 107/2015, ha previsto che *"A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità"*. Né alcuna limitazione può discendere dalla cautela della riserva attribuita in presenza della provenienza estera del titolo.

Del resto, se così non fosse, perderebbe di alcun significato la necessità che i contratti di pubblico impiego espressamente prevedano l'inclusione di una clausola risolutiva espressa

(per il caso di verifica di assenza del titolo e/o di scioglimento negativo della riserva su taluno di essi).



Al riguardo si legga la **Circolare Miur n. 28597 del 29.7.2022** (All. n.11) che fornisce "Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. - Trasmissione DM n. 188 del 21 luglio 2022 che prevede all'art. 2.4 "- **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENZIOSO** Risultano tuttora presenti nella I fascia delle GPS e, conseguentemente, nella II fascia delle graduatorie di istituto, soggetti privi di titolo riconosciuto quale abilitante, in forza di provvedimenti cautelari emessi dalla magistratura amministrativa. Una volta intervenuta sentenza di merito, che accerti - per ciascuno degli interessati – la carenza di titolo con valore abilitante, gli Uffici procederanno all'esclusione dalle predette fasce e alla contestuale ricollocazione dei predetti soggetti, ove naturalmente provvisti del relativo titolo di studio previsto, nelle corrispondenti II fasce GPS e III fasce GI. L'efficacia dell'inserimento con riserva a suo tempo conseguito dovrà essere preservata, ai fini dell'inserimento nella I Fascia delle GPS o nelle GI di II fascia, secondo quanto previsto dall'O.M. n. 112/2022, esclusivamente per il caso in cui il relativo giudizio non risulti definito da sentenza o in esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'aspirante. In ogni caso, il contratto di lavoro a tempo determinato, cui l'aspirante sia chiamato in dipendenza dell'inserimento con riserva nella relativa graduatoria provinciale o d'istituto, dovrà contemplare apposita CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA, condizionata alla definizione del giudizio in termini favorevoli all'Amministrazione".

La predetta normativa recata dall'O.M. 112/22 di fonte secondaria si pone dunque in evidente contrasto con la normativa primaria.

Alla luce delle superiori considerazioni, ne consegue una palese disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione.

Questa interpretazione "costituzionalmente orientata" è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che prevede l'equiparazione dei titoli abilitativi comunitari e la possibilità di equiparazione per gli extra comunitari.



Diversamente opinando, vi sarebbe un evidente contrasto con l'articolo 3 della Costituzione nella parte in cui il Ministero ed il Legislatore disciplinano in maniera differenziata la medesima situazione sostanziale, quella dell'accesso ai concorsi per il reclutamento docenti riservate ai docenti abilitati: dall'identità del titolo di accesso costituito dal certificato di abilitazione, discende il diritto dei ricorrenti ad accedere alla prima fascia delle G.I. con diritto la chiamata contrattuale.

Del resto, opinando diversamente, vi sarebbe una palese discriminazione della ricorrente rispetto ai suoi colleghi inseriti nella I fascia Gps con riserva ai sensi della previgente O.M. n. 60/20 del 10.07.2020, che ha consentito l'inserimento idoneo alla chiamata contrattuale all'interno della I Fascia delle GPS a tutti quei docenti che, come i ricorrenti, hanno conseguito nei termini indicati il titolo di specializzazione per il sostegno/abilitazione all'estero.

Al riguardo, basti significare che dal confronto delle due discipline citate: O.M. 60/2020 e O.M. 112/22, emerge una sostanziale giustapposizione che, verosimilmente, nell'operazione taglia/cuci ha determinato incertezze applicative ed interpretative oggi in discussione.

Indiscusso appare pertanto il diritto della odierna ricorrente abilitata all'estero sul sostegno già inserita in prima fascia GPS con riserva (in attesa del richiesto riconoscimento del titolo estero) a stipulare contratti a tempo determinato o a ottenere nomine da GPS 1 fascia sostegno finalizzate al ruolo ai sensi dell'articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 e di cui al Decreto m_pi.AOOUSPAG.REGISTRO.UFFICIALE.U.0011176.23-08-2022.h.15:529 l'U.S.R. Emilia Romagna – Ufficio V – Ambito per la Provincia di Bologna in base alla posizione occupata nella GPS sostegno e nelle rispettive graduatorie di II Fascia d'Istituto della provincia di Bologna, c.c. ADMM ed ADSS, valida per gli aa. ss. 2022-23 e 2023-24, con conseguente condanna delle amministrazioni resistenti all'adozione dei conseguenti provvedimenti.



2. Sulla disapplicabilità dell'O.M. N. 112 del 6.05.2022.

È doveroso evidenziare che l'On.le Giudice adito ha il potere di disapplicare l'Ordinanza ministeriale n. 112 del 06.05.2022 (**All. n.12**).

Si rileva infatti che nella presente controversia è in gioco esclusivamente il diritto soggettivo della Prof.ssa Miceli al riconoscimento pieno e sostanziale del diritto all'inclusione nelle graduatorie delle supplenze I fascia GPS.

L'adito Giudicante, ha appunto il potere di disapplicare l'atto amministrativo illegittimo nelle controversie (come la presente) in cui il privato lamenti una lesione di un diritto soggettivo da parte della P.A.- Potere espressamente previsto dall'art. 5 L. 2248/1865, (cd. legge sul contenzioso), il quale testualmente prevede che *“le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi a legge”*.

In tal senso anche l'art. 63, comma 1, D.Lgs. 165/2001 dispone che *“sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni [...], ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi”*. La giurisprudenza se ne è occupata ampiamente. Infatti, in generale *“Il G.O., quando conosce di diritti soggettivi che si assuma essere lesi da atti amministrativi illegittimi, può disapplicare questi ultimi ai sensi dell'art. 5, l. n. 2248 del 1865”* (T.A.R. Roma, 2/10/2019, n. 11492). Più specificamente, la giurisprudenza del lavoro ha evidenziato come la sussistenza di un atto amministrativo presupposto non possa essere un limite alla competenza del Giudice del Lavoro: *“Deve escludersi che la sussistenza di un atto amministrativo presupposto, nelle controversie relative ai rapporti di impiego dei dipendenti di pubbliche amministrazioni, possa costituire limitazione alla competenza del giudice ordinario, quale giudice del lavoro, potendo questi conoscerlo in via incidentale ai fini della disapplicazione (art. 68 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come risultante a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs.*



23 dicembre 1993, n. 546, dall'art. 29 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, e dall'art. 18 del d.lgs. 19 ottobre 1998, n. 387), anche quando, nei casi previsti, questo atto presupposto rientri nella residua sfera assegnata alla giurisdizione amministrativa, dovendosi, altresì, escludere che possa sorgere una pregiudizialità amministrativa” (Trib. Roma, sez. lav., 01/10/2019, n. 7584). E la S.C. di Cassazione a Sezioni Unite: “Il giudizio tra un privato e una P.A. non preclude affatto, di per sé (ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 2248 del 1865) il potere del giudice ordinario di esaminare incidentalmente il provvedimento amministrativo ai fini della sua eventuale non applicazione” (Cass., Sez. Un., 31/12/2018, n. 33688).

L’ordinanza Ministeriale n. 112 del 06.5.2022 pertanto, ravvisandone la illegittimità, potrà essere disapplicata da codesto Onorevole Tribunale adito.

Tutto ciò premesso, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa e con espressa riserva per ogni ulteriore diritto,

Ricorre

All’Ill.mo Tribunale di Bologna – in funzione di Giudice del lavoro, respinta ogni contraria istanza, eccezione - previa fissazione dell’udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa affinché

Voglia

- 1) Accertare e dichiarare il diritto della Prof.sa Miceli Daniela specializzata all’estero sul sostegno, già inserita in prima fascia GPS per le classi di concorso ADMM ed ADSS con riserva del riconoscimento del titolo estero, a stipulare contratti a tempo determinato in base alla posizione occupata nella GPS sostegno e nelle rispettive graduatorie di II Fascia d’Istituto della provincia di Bologna, c.c. ADMM ed ADSS, valida per gli aa.ss. 2022-23 e 2023-24, con effetti retroattivi e/o con provvedimento di cautela degli effetti temporali per la decisione giudiziale, con conseguente **condanna** delle amministrazioni resistenti all’adozione dei conseguenti provvedimenti;



- 2) Accertare e dichiarare il diritto della Prof.ssa Miceli Daniela specializzata all'estero sul sostegno, già inserita in prima fascia GPS per le classi di concorso ADMM con riserva del riconoscimento del titolo estero ad ottenere la nomina da GPS 1 fascia sostegno finalizzata al ruolo ai sensi dell'articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 e relativi al Decreto m_pi.AOOUSPAG.REGISTRO.UFFICIALE.U.0011176.23-08-2022.h.15:529 l'U.S.R. Emilia Romagna – Ufficio V – Ambito per la Provincia di Bologna in ragione della propria posizione in graduatoria con effetti retroattivi e/o con provvedimento di cautela degli effetti temporali per la decisione giudiziale, con conseguente **condanna** delle amministrazioni resistenti all'adozione dei conseguenti provvedimenti;
- 3) Con ogni conseguente condanna delle amministrazioni resistenti all'adozione dei conseguenti provvedimenti utili;
- 4) **condannare, in ogni caso, le amministrazione resistenti al pagamento delle spese, competenze ed onorari, come per legge in favore del procuratore che si dichiara antistatario;**

In via istruttoria, si producono i seguenti documenti:

1. Copia Domanda m_pi.AOOUSPBO.REGISTRO-UFFICIALEU.0011176.23-08-2022;
2. Copia Bollettino-ADMM;
3. Copia domandaUE_Miceli_Daniela_160220222211;
4. Copia Riconoscimento Professione Docente - Assegnazione del protocollo;
5. Copia prospetto Ricorso TAR Lazio avverso il silenzio;
6. Copia m_pi.AOOUSPBO.REGISTRO-UFFICIALEU.0010011.02-08-2022;
7. Copia Comunicazione GRADUATORIA_PROVINCIALE_MM-1__02082022;
8. Copia GRADUATORIA_PROVINCIALE_SS-1__02082022;
9. Copia PR-SNPD-234-daniela_miceli10-12_08_2022-BO4480881946079164084;
10. Copia Ordinanza TAR Lazio N. 06087_2022 REG.RIC;
11. Copia m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0028597.29-07-2022;
12. Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.05.2022;
13. Ordinanza Ministeriale n.60/2020;
14. Dichiarazione esonero CU;
15. Copia C.I. Miceli Daniela



STUDIO LEGALE
Avv. Salvatore Graci
Via Agrigento,1 – 92027 LICATA (AG)
Tel -Fax 0922/771305 – 3283297784
Pec: gracisalvatore@avvocatiagrigento.it
E-Mail: studiolegale-s.graci@virgilio.it

Con riserva di ulteriori produzioni documentali.

Ai sensi dell'articolo 13 comma 6-bis del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e ss.mm.ii., si dichiara che il presente procedimento il presente ricorso ha valore indeterminato, che è ed attiene a materia di pubblico impiego ma è esente dal versamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 9 comma 1° bis D.P.R. 30/05/2002 N. 115..

Licata/Bologna, lì 21 ottobre 2022

Firmato digitalmente

Avv. Salvatore Graci



Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione ex art. 151 c.p.c.

Il sottoscritto Avv. Salvatore Graci, che assiste, rappresenta e difende la ricorrente
il forza della procura in calce al ricorso ex art. 414 c.p.c. e s.s.

Premesso che

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente abilitata all'estero sul sostegno già inserita in prima fascia GPS con riserva (in attesa del richiesto riconoscimento del titolo estero) a stipulare contratti a tempo determinato e ad ottenere la nomina da GPS 1 fascia sostegno finalizzata al ruolo ai sensi dell'articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 e di cui al Decreto m_pi.AOOUSPAG.REGISTRO.UFFICIALE.U.0011176.23-08-2022.h.15:529 l'U.S.R. Emilia Romagna – Ufficio V – Ambito per la Provincia di Bologna in base alla posizione occupata nella GPS sostegno e nelle rispettive graduatorie di II Fascia d'Istituto della provincia di Bologna, c.c. ADMM ed ADSS, valida per gli aa. ss. 2022-23 e 2023-24, con conseguente condanna delle amministrazioni resistenti all'adozione dei conseguenti provvedimenti;
- Ai sensi dell'art.12 dell'O.M. 112/2022 possono partecipare alle operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), tutti i docenti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del Ministero;
- Ciò implica che tutti i docenti iscritti nella I Fascia delle G.P.S. sostegno pleno iure ADMM ed ADSS e, contestualmente, nella II fascia con punteggio superiore e III fascia delle graduatorie degli Istituti dell'Ambito Territoriale della Provincia di Bologna, valide per il biennio 2022/2024, poteva concorrere a stipulare contratti a tempo determinato o a ottenere



nomine da GPS 1 fascia sostegno finalizzate al ruolo (previste dall'articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228);

- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato i docenti iscritti nella I Fascia delle G.P.S. sostegno pleno iure ADMM ed ADSS e, contestualmente, nella II fascia con punteggio superiore e III fascia delle graduatorie degli Istituti dell'Ambito Territoriale della Provincia di Bologna, valide per il biennio 2022/2024, che sarebbero scavalcate in graduatoria dalla ricorrente, ovvero dei docenti già nominati ai sensi dell'art. 5 ter del D.L. 228/2021, dalle GPS di 1 fascia per la classe di concorso ADMM in posizione successiva a quella dell'odierna ricorrente (Posizione n.123), ovvero tutti i docenti posti in graduatoria dal numero 125 al numero 199;.

Rilevato che

- **La notifica del ricorso** nei confronti degli eventuali controinteressati **nei modi ordinari sarebbe impossibile** in ragione **dell'immenso numero dei destinatari**;
- **l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio** e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 20 febbraio 1990, n. 106, “[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*”;
- **la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente**;
- già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto **la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax , ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;**



- **il TAR Lazio**, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - **quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c.** - **la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;**
- **anche i Tribunali del lavoro**, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che *"[...] l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31/08/2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]"* (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.).

Rilevato, infine, che

- **Tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.** Si veda, all'uopo, il sito del MI all'indirizzo: http://www.istruzione.it/web/ministero/proClami/proClami_12.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

Fa istanza

Affinché la S.V.I., **valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.,** in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.



Voglia autorizzare la notificazione del ricorso

- tutti i docenti iscritti nella I Fascia delle G.P.S. sostegno pleno iure ADMM ed ADSS e, contestualmente, nella II fascia con punteggio superiore e III fascia delle graduatorie degli Istituti dell'Ambito Territoriale della Provincia di Bologna, valide per il biennio 2022/2024, che sarebbero scavalcati in graduatoria dalla ricorrente, ovvero dei docenti già nominati ai sensi dell'art. 5 ter del D.L. 228/2021, dalle GPS di 1 fascia per la classe di concorso ADMM in posizione successiva a quella dell'odierna ricorrente (Posizione n.123), ovvero tutti i docenti posti in graduatoria dal numero 125 al numero 199;
- **attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:**
 - a) **autorità giudiziaria** innanzi alla quale si procede, **numero di registro del ricorso e data della udienza;**
 - b) nome dei ricorrenti e indicazione dell'amministrazione intimata;
 - c) sunto dei motivi del ricorso;
 - d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come "i docenti iscritti nella I Fascia delle G.P.S. sostegno pleno iure ADMM ed ADSS e, contestualmente, nella II fascia con punteggio superiore e III fascia delle graduatorie degli Istituti dell'Ambito Territoriale della Provincia di Bologna, valide per il biennio 2022/2024, che sarebbero scavalcati in graduatoria dalla ricorrente, ovvero dei docenti già nominati ai sensi dell'art. 5 ter del D.L. 228/2021, dalle GPS di 1 fascia per la classe di concorso ADMM in posizione successiva a quella dell'odierna ricorrente (Posizione n.123), ovvero tutti i docenti posti in graduatoria dal numero 125 al numero 199";
 - e) **testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza**



STUDIO LEGALE
Avv. Salvatore Graci
Via Agrigento,1 – 92027 LICATA (AG)
Tel -Fax 0922/771305 – 3283297784
Pec: gracisalvatore@avvocatiagrigento.it
E-Mail: studiolegale-s.graci@virgilio.it

- nei confronti delle amministrazioni convenute mediante copia conforme presso la competente Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Licata / Bologna, lì 21 ottobre 2022

Firmato digitalmente

Avv. Salvatore Graci

